



**Al Soprintendente
per i BAP di Salerno e Avellino
dott. Gennaro Miccio
Via Tasso 46
84100 Salerno**

**Al Comune di Salerno
Sindaco, dott. Vincenzo De Luca
Direttore Staff dott. Alberto Di Lorenzo**

Atto di diffida stragiudiziale

Le sottoscritte,

Carla Cioffi, in rappresentanza del gruppo di cittadinanza attiva “*Figli delle Chiancarelle*”

e

Raffaella Di Leo, Presidente di “*Italia Nostra Onlus*” Sezione di Salerno
elettivamente domiciliata - unitamente all’avv. *Gaetano D’Emma* - presso la sede di
Italia Nostra, in Salerno, Larghetto Cassavecchia, n. 9

premesse che

- a) le società “Vittorio Forte Costruzioni Generali s.r.l.” e “La Fenice Immobiliare s.r.l.” hanno presentato all’Amministrazione comunale di Salerno (nota prot. n. 114769 del 16.6.2011) - ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 19, del d. lgs. n. 163/2006 – una proposta progettuale per la “*Sistemazione e realizzazione di parcheggi in Piazza Cavour*”;
- b) dopo una prima e sommaria attività istruttoria, con delibera consiliare n. 18 del 25.7.2011 l’opera è stata inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del d. lgs. n. 163/2006;
- c) così come prescritto dalla normativa di settore (artt. 97 e 153 del d. lgs. n. 163/2006; art. 58 del D.P.R. n. 207/2010), con nota prot. n. 215938 del 16.11.2011 il Comune di Salerno ha indetto una Conferenza di Servizi preliminare *ex art. 14 bis* della l. n. 241/1990, al fine di approvare il progetto preliminare nei termini ed alle condizioni necessari per conseguire sul successivo progetto definitivo tutti gli atti di assenso prescritti dalla normativa vigente;
- d) nella Conferenza di servizi a tal uopo avviata (seduta del 6.12.2011) con nota prot. n. 31227 del 6.12.2011 la Soprintendenza competente per territorio, pur **sull’erroneo presupposto** dell’assenza di un vincolo paesaggistico diretto, ha reso parere negativo, “*ai sensi dell’art. 136 – comma 1, lett. b)*” ed anche “*presupponendo la sussistenza dei presupposti dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 45 del Codice*” (vedi nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino prot. n. 1070 del 12.1.2012), richiedendo, per l’effetto agli interessati di indicare in fase integrativa “*gli elementi che consentano il superamento del parere negativo*”;
- e) dopo aver acquisito *in progress* le varie integrazioni documentali richieste, la Soprintendenza competente per territorio, nella seduta della Conferenza di servizi preliminare tenutasi il 30.1.2012 ha espresso, sempre e soltanto (**illegittimamente**) ai

sensi del solo art. 45 del d. lgs. n. 42/2004, parere positivo all'ipotesi progettuale (prot. n. 2953 del 30.1.2012), precisando poi che “*il progetto definitivo dovrà essere sottoposto a esame di questo Ufficio*”;

f) nella stessa seduta conclusiva del 30.1.2012, acquisiti anche tutti gli altri pareri richiesti nella fattispecie, è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento e sono stati dichiarati chiusi i lavori;

g) in pedissequa esecuzione del modello procedimentale tipico delineato dall'art. 153, comma 19, del d. lgs. n. 163/2006, allora, il progetto approvato è stato posto a base della gara indetta per l'individuazione del concessionario;

h) all'esito delle operazioni di gara è stata individuata come aggiudicataria/concessionaria l'ATI Andreozzi Costruzioni – Società Vittorio Forte Costruzioni Generali – Fenice Immobiliare Srl;

i) **dopo la definitiva conclusione del procedimento di project financing consumatasi con la determina dirigenziale n. 3495 del 7.9.2012 di aggiudica della gara alla suddetta ATI**, è emerso che l'area di intervento è vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 42/2004, ragione per cui gli esiti della Conferenza di Servizi di approvazione del progetto preliminare “**sono da ritenersi inefficaci in quanto carenti di un requisito sostanziale ed obbligatorio quale è quello dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica**” ex art. 146 del d. lgs. n. 42/2004 (si veda nota prot. n. 29955 del 26 ottobre 2012 della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino);

premesse, altresì, che

a) nell'ambito della procedura autorizzatoria di cui al citato art. 146 del d. lgs. n. 42/2004 successivamente attivata, con atto 128/P del 14.11.2012 la Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Salerno (tra l'altro illegittimamente costituita in contrasto con le previsioni della L.R. della Campania n. 10/1982, per così come individuate ed interpretate dalla Circolare dell'Assessore Regionale all'Urbanistica

ed al Governo del Territorio n. 924/SP del 7 luglio 2011) ha espresso parere favorevole sull'intervento con riferimento ai profili paesaggistici;

b) con nota prot. n. 218841 del 26.11.2012 è stata convocata, sulla base del combinato disposto degli artt. 14 *bis* della l. n. 241/1990, degli artt. 97 e 153 del d. lgs. n. 163/2006, una “nuova” (vedi verbale Conferenza di Servizi del 20 dicembre 2012) Conferenza di servizi preliminare, in tal modo ammettendo inequivocabilmente l'illegittimità del primo modulo procedimentale e degli effetti in quella sede determinatisi;

c) nella seduta del 20 dicembre 2012 convocata per la nuova Conferenza di Servizi preliminare, secondo quanto previsto dall'art. 14 *ter*, comma 3 *bis*, della l. n. 241/1990, è stato acquisito il parere negativo (prot. n. 35686 del 19.12.2012) della Soprintendenza BAP competente;

d) avverso tale provvedimento negativo la “*Andreozzi Costruzioni s.r.l.*” ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Campania-Salerno (**n. 27/2013 di R.G.**);

considerato che

a) il T.A.R. adito, in sede di deliberazione dell'istanza cautelare, con l'ordinanza n. 38/2013, in totale accoglimento delle argomentazioni prospettate in sede di intervento *ad adiuvandum* (già illustrate, del resto, a mezzo di precedente diffida stragiudiziale) ha disposto “*in prospettiva propulsiva, la riattivazione, su impulso dell'Amministrazione comunale, di una nuova Conferenza di servizi preliminare ex art. 14 bis l. n. 241/1990, nella quale la Soprintendenza – nell'effettivo contraddittorio con le parti – si pronunzi in ordine alla contestata esistenza e natura del vincolo, esponendo in guisa motivata le ragioni del proprio eventuale dissenso in ordine alla fattibilità del progetto, formulando, se del caso, le condizioni per il suo superamento*”;

b) la Conferenza dei Servizi prescritta dalla citata pronuncia giurisdizionale è stata convocata per il giorno **19 febbraio 2013**;

c) con nota prot n. 24393 del 5.2.2013, a firma del Direttore dello Staff del Sindaco del Comune di Salerno, è stata preclusa alle deducenti la possibilità di partecipare ai lavori della Conferenza;

d) appare, in ogni caso, doveroso e necessario, a prescindere dalla concreta partecipazione, orientare nel senso della tutela del pubblico interesse le valutazioni della Conferenza;

considerato, altresì, che

a) sulla esistenza del vincolo ex art. 142, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 42/2004 Codesta Spett.Le Soprintendenza si è già inequivocabilmente pronunciata nella citata nota prot. n. 2955 del 26 ottobre 2012;

b) sul punto, sia il Comune di Salerno (convocando la Commissione Locale per il Paesaggio e rendendo il parere paesaggistico di competenza), sia i privati concessionari (attivando il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 146 del d. lgs. n. 42/2004) hanno dimostrato inequivocabile acquiescenza;

c) alla luce della Circolare Direzione Generale PBAAAC n. 24 dell'8.11.2011, il parere negativo dell'Autorità ministeriale di settore deve essere necessariamente preceduto dalle indefettibili garanzie partecipative di cui alla l. n. 241/1990 e deve essere analiticamente motivato con riferimento al precedente parere favorevole reso in sede comunale;

d) il parere paesaggistico deve, ancora, esprimersi sul rispetto dei parametri valutativi stabiliti dal D.P.C.M. 12.12.2005;

d) è doveroso motivare la valutazione di compatibilità paesaggistica anche in relazione all'impatto fortemente negativo della fase transitoria di esecuzione dei lavori (circa 2,5 anni);

e) allo stesso modo, in sede valutativa occorre considerare che la realizzazione del progetto in esame, di fatto, precluderebbe qualsiasi, successiva ipotesi progettuale di riqualificazione del soprassuolo del Lungomare cittadino

f) ogni eventuale omissioni, per questi aspetti, rischia di “*legittimare*” impropriamente la realizzazione di un’opera già valutata negativamente sotto il profilo paesaggistico;

diffidano

il Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro organo competente, e la Soprintendenza per i BAP di Salerno ed Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., nell’ambito delle rispettive competenze, a confermare l’esistenza del vincolo *ex lege* (art. 142, comma 1, lett. a, del d. lgs. n. 42/2004) ed a rinnovare il parere negativo precedentemente formulato, nella pienezza dei presupposti partecipativi e motivazionali, per così come definiti ed individuati nel presente atto.
Salerno, 7 febbraio 2013

Carla Cioffi

Figli delle Chiancarelle

Raffaella Di Leo

Italia Nostra – Sez Salerno



Cognome DE LEO
Nome RAFFAELLA
nato il 07-11-1942
(atto n. 1769 p. 1 s. A)
a. SALERNO (SA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza SALERNO
Via VIA DE CRESCENZO PIETRO PAOLO, 24
Stato civile CONVUGATA
Professione PENSIONATA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
Statura 1.61
Capelli CASTANI
Occhi CERULEI
Segni particolari

Firma del titolare *Raffaella De Leo*
SALERNO il 12-09-2011
Il SINDACO
Impronta del dito indice sinistro
Giuseppe...